

ACCERTAMENTO

Applicazione retroattiva per lo studio di settore più evoluto

di **Angelo Ginex**

In tema di **accertamento standardizzato**, il progressivo affinamento degli studi di settore giustifica la prevalenza e la conseguente **applicazione retroattiva** dello **strumento più recente** rispetto a quello precedente, in quanto più affinato e più affidabile, con la conseguenza che il risultato di congruità emergente dall'applicazione del nuovo studio non può essere escluso ove applicato a un anno anteriore. È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 19172/2019 del 17.07.2019](#).

La vicenda muove dalla notifica di un **avviso di accertamento** mediante studi di settore, attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria procedeva a rideterminare il **reddito d'impresa** di una società, recuperando a tassazione la maggiore **Ires, Irap e Iva**.

Detto atto impositivo era oggetto di impugnazione presso i competenti giudici tributari, i quali, in parziale accoglimento del ricorso, procedevano alla **rideterminazione** del **reddito accertato** in via equitativa, attesa la **valenza indiziaria** dello **scostamento** dallo studio di settore, nonché il ricorso alla **cassa integrazione** ordinaria da parte della contribuente.

Seguiva, dunque, gravame presso la **commissione tributaria regionale** da parte dell'Amministrazione finanziaria, il quale trovava **totale accoglimento**.

In sede di riforma della sentenza impugnata, in particolare, i giudici di seconde cure precisavano che l'Amministrazione finanziaria aveva **tenuto conto** del **dato negativo** della **cassa integrazione** e che si era proceduto all'inserimento del **valore** dei **beni strumentali** nella contabilità aziendale, il quale era stato invece totalmente omesso dalla società.

A detta statuizione seguiva, dunque, **ricorso per cassazione** della contribuente, per omessa motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio, ex [articolo 360, comma 1, n. 5 c.p.c.](#)

Nella specie, essa evidenziava che nella sentenza impugnata non si dava atto della circostanza che lo **studio di settore** utilizzato, e poi **sostituito** con uno **più evoluto**, aveva evidenziato un **unico dato di non coerenza** che, in ogni caso, dava luogo ad uno **scostamento** del tutto **irrilevante** rispetto ai ricavi dichiarati.

I Supremi giudici, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, hanno avuto modo di affermare l'**idoneità** degli **studi di settore più evoluti** ad essere **applicati** anche a **periodi d'imposta precedenti** alla loro entrata in vigore.

Ciò, in quanto, come altresì sottolineato dalle Sezioni Unite, la procedura di accertamento mediante studi di settore costituisce un **sistema unitario** sottoposto a **frequenti rivisitazioni**, mediante le quali i precedenti studi vengono sostituiti da altri più **affidabili** e **affinati**, e come tali capaci di rappresentare in maniera più accurata la **normale redditività** per categorie omogenee di contribuenti ([SS.UU., n. 26635/2009](#); [Cass., n. 22949/2014](#); [Cass., n. 23554/2015](#)).

Naturali **corollari** di questi assunti non possono che essere l'**applicazione retroattiva** dello **studio più recente** in quanto più affidabile, e l'**impossibilità** di **escludere** il **risultato di congruità** emergente, ove lo studio sia applicato ad un **anno anteriore** e non siano emerse situazioni contingenti, ossia legate a determinati periodi d'imposta ovvero eccezionali (**Cass., n. 8311/2013**).

Inoltre, in sede di appello la società ricorrente aveva osservato che lo **studio più recente** evidenziava il mero **scostamento del 6%** del margine operativo lordo sulle vendite, come tale **irrilevante** rispetto ai **ricavi dichiarati** e, pertanto, contestava la legittimità dell'accertamento.

In seguito ai dati forniti, i giudici d'appello avrebbero dovuto, dunque, argomentare adeguatamente sul punto.

Tuttavia, dopo aver dato atto che lo **scostamento** addotto dalla contribuente **non** potesse **giustificare** i **maggiori ricavi** accertati in sede di verifica, il Collegio regionale **non** ha **esaminato** adeguatamente la **contestazione** attorea, con ciò incorrendo nel **vizio motivazionale** denunciato.

Sulla base di tali ragioni, pertanto, la Suprema Corte ha **accolto** il **ricorso** del contribuente, **cassando la sentenza d'appello** e **rinviano** al giudice di seconde cure in differente composizione per il **riesame** della questione controversa.



Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >